

Spett.le
CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GEOLOGI

Oggetto: Cartelli di cantiere.

Allo scopo di informare il pubblico sulle opere e sui lavori autorizzati dalla PA, la Circ. LL.PP. 01.06.1990, n. 1729/UL stabilisce, secondo le disposizioni di cui alla Legge 19.03.1990, n. 55, che nel **cartello di cantiere** siano indicate una serie di informazioni, tra cui il nominativo del Progettista e da ultimo anche il nominativo del Coordinatore della sicurezza, ex art. 90, comma 3, del D.Lgs. 81/08.

Considerato che fino al 2001, anno di emanazione del DPR 328/2001, per Progettista s'intendeva soltanto il professionista autore del progetto architettonico, successivamente, cioè a seguito dell'emanazione delle NTC-08 (DM 14.01.2008), tale figura professionale ha assunto un contorno più ampio e coinvolto altre professionalità, come ad esempio il geologo, che attraverso l'assunzione di specifiche responsabilità civili e penali, sottoscrive progetti geologici ed atti specialistici.

Non vi è dubbio, pertanto, che tra quest'ultimi rientrino tutte quelle attività di progettazione che il geologo svolge nei cosiddetti interventi geologici, ex art. 41, comma 1, del DPR 328/01, ma anche quelle attività specialistiche di carattere geologico e geotecnico, che sono richiamate ai capitoli 6.2.1 e 6.2.2 delle citate NTC-08. Attività che quindi devono, seguendo il principio della trasparenza, trovare giusto inserimento nell'ambito delle informazioni esposte nel **cartello di cantiere**, ex Legge 55/90, dove finora è stato fatto soltanto in casi eccezionali.

Riteniamo che al ministero del LL.PP., competente in questa materia, vada quindi rivolto un formale invito ad emanare un'apposita Circolare con la quale ne disponga l'obbligo sia nei confronti delle PA, che nei confronti di tutte le stazioni appaltanti italiane, ovvero nei confronti di tutte le imprese appaltatrici.

Esempio di Circolare

Oggetto: Obblighi d'informazione al pubblico attraverso i cartelli di cantiere.

Allo scopo di informare il pubblico e quindi di rendere chiara e trasparente ogni attività edilizia o di sistemazione territoriale che necessiti di autorizzazione o che sia possibile attivare attraverso forme di semplificazione amministrativa (DIA, SCIA etc.), o più in generale ogni attività progettuale che abbia come finalità l'apertura di un cantiere di lavoro, secondo quanto previsto dalla Legge 55/90, il Committente o il Responsabile dei Lavori comunica all'impresa esecutrice, oltre al nominativo del progettista architettonico, anche quello dei progettisti per gli interventi geologici e/o quello dei specialisti per gli interventi geologici e geotecnica, che vanno obbligatoriamente indicati nel relativo cartello di cantiere.

I Presidenti degli OO.RR., certi che il Consiglio Nazionale Geologi terrà debitamente conto di quanto esposto, rimangono a disposizione per ogni eventualità.
Cordiali saluti.

I PRESIDENTI DEGLI OO.RR. GEOLOGI